

Il Consiglio Comunale

- Vista la relazione congiunta dei Settori Servizi Economico-Finanziari e Progetti Strategici e di Riqualificazione Ambientale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto lo Statuto comunale;
- preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che i contratti di servizio relativi ai servizi acquedotto, fognatura e depurazione, sottoscritti in data 31 gennaio 2002 con la società Cap Gestione (ora Amiacque) sono da intendersi tuttora produttivi di effetti giuridici per le parti;
- 2) di autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione dei servizi a rete del sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico, il Comune di Sesto San Giovanni a non richiedere a Cap Holding garanzie di qualsivoglia natura per l'esecuzione dei lavori derivanti dagli obblighi previsti dalla Convenzione di cui al successivo punto;
- 3) di approvare la Convenzione tra Cap Holding e Comune di Sesto San Giovanni, per la gestione dei beni strumentali al servizio idrico per il periodo 2009/2010, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, costituita da 5 pagine e 6 articoli;
- 4) di dare mandato agli organi e agli uffici dell'Amministrazione Comunale competenti per dare attuazione ai seguenti indirizzi generali per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economico finanziari con CAP Holding:
 - conferimento a CAP Holding delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di bonifica della falda relativo al Sito di Interesse Nazionale;
 - dare mandato a CAP Holding per la gestione delle procedure di affidamento relative e/o propedeutiche agli interventi di cui al punto precedente.

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, PRC, VERDI, IDV, PDCI, SIN. E LIBERTA', FI, AN, FIN. X SESTO. Assente: LN.



Città di Sesto San Giovanni
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Alla Giunta Comunale
SEDE

Oggetto: Definizione degli indirizzi per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economico finanziari con CAP Holding nel periodo 2009/2010

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/3/2001 sono stati approvati la costituzione del Gruppo CAP, a esclusivo capitale pubblico, con altri Comuni e con le Province di Milano, Lodi e Pavia, unitamente agli schemi dei contratti di servizio relativi ai servizi acquedotto, fognatura e depurazione;

- la Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, che all'articolo 2, che definisce la suddivisione tra le attività di gestione delle reti e degli impianti da quella di erogazione del servizio definendo:

- comma 4: la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti ed impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;
- comma 5: l'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti;

- che nel corso del 2008 la società Cap Gestione è confluita, congiuntamente ad altri soggetti gestori, nella società Amiacque srl, la cui gestione operativa è avvenuta con decorrenza 1 gennaio 2009;

- che con delibera n. 4 del 9/2/2004, la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano ha approvato la scelta di organizzare il servizio idrico integrato, ai sensi della L.R. n. 26/2003, attraverso la separazione delle attività di gestione delle reti e degli impianti idrici, in capo ai proprietari degli stessi, da quella del servizio;

- che la stessa Conferenza d'Ambito, con deliberazione n. 2 del 28/5/2009, ha approvato la convenzione sulla base dello schema tipo regionale di cui alla DGR n. 8/7450 del 13/6/2008, la quale regolerà i rapporti tra l'ATO della Provincia di Milano e le società patrimoniali identificate dalla citata L.R. n.

26/2003, modificata dalla L.R. 1/2009, tra le quali figura anche CAP Holding;

dato atto:

- che la Regione Lombardia in data 6/10/2005 ha individuato il Comune di Sesto San Giovanni quale soggetto pubblico in grado di assolvere i compiti relativi all'elaborazione di un modello idrogeologico ovvero della predisposizione di un modello concettuale complessivo del Sito di Interesse Nazionale, a supporto delle attività di concertazione e di coordinamento della Regione, assegnate dalla Conferenza di Servizi del 24/5/2005;

- che il Comune di Sesto San Giovanni ha sottoscritto in data 8/6/2007 con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lombardia l'Accordo di Programma "per la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale sul Sito di Interesse Nazionale (SIN) e sulle aree pubbliche del Comune di Sesto San Giovanni";

- che lo stesso atto individua il Comune di Sesto San Giovanni quale soggetto attuatore;

- che il Comune di Sesto San Giovanni, secondo quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi Ministeriale del 08/04/2008, deve provvedere a predisporre il progetto esecutivo relativo agli interventi unitari di bonifica delle acque di falda per le aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) necessario per l'avvio della gara (a evidenza pubblica) per l'assegnazione dei lavori di bonifica della falda;

- che CAP Holding, ai sensi dell'art. 2 del vigente statuto societario, provvede, tra l'altro:

- a. alla pianificazione operativa degli interventi;
- b. alla progettazione e alla realizzazione delle nuove reti ed impianti;
- c. alla progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di reti ed impianti esistenti ed alla manutenzione straordinaria programmata;
- d. area appalti, contratti, espropri;
- e. altre attività tecniche: studi e ricerche, servizio geologico, cartografia (GIS);
- f. altre attività di supporto: attività amministrative, economico-finanziarie, controllo di gestione, approvvigionamenti, magazzino, rapporti istituzionali (contratto di servizio con EE.LL., ATO, ecc.);

- vista la speciale complessità e la particolare rilevanza ambientale e specialistica della progettazione che richiede l'apporto di una pluralità di competenze e di una tecno-struttura altamente specializzata in tali ambiti di intervento;

considerato:

- che l'art. 5, comma 8, della L.R. 18/2006 prevede che le società patrimoniali,

tra cui CAP Holding, costituiscano la Patrimoniale Unica d'Ambito a partire dal 1° gennaio 2012, attese anche le indicazioni della Conferenza d'ATO che indica quale termine per tale costituzione il 31 dicembre 2010;

- che nelle more del perfezionamento della costituzione della Patrimoniale Unica d'Ambito, prevista per il 31 dicembre 2010, i contratti di servizio tra Comune di Sesto San Giovanni e la società Amiacque srl sono da ritenersi produttivi di effetti giuridici ed economici, atteso che le reciproche prestazioni sono comunque state rese e rimangono in essere;

- che CAP Holding si impegna a riconoscere al Comune un corrispettivo fisso fortettario per l'anno 2009, pari ad € 216.520, e per l'anno 2010, pari ad € 108.260, oltre IVA ai sensi di legge, a fronte della rinuncia del Comune di Sesto San Giovanni a richiedere specifiche garanzie per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti ed impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;

- quanto previsto all'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione dei servizi a rete del sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico in merito al rilascio di garanzie da parte delle società concessionarie e/o comunque autorizzate per i servizi pubblici di sottosuolo e delle società, imprese e terzi;

tutto ciò premesso, si propone:

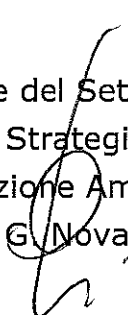
- 1) di prendere atto che i contratti di servizio relativi ai servizi acquedotto, fognatura e depurazione, sottoscritti in data 31 gennaio 2002 con la società Cap Gestione (ora Amiacque) sono da intendersi tuttora produttivi di effetti giuridici per le parti;
- 2) di autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione dei servizi a rete del sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico, il Comune di Sesto San Giovanni a non richiedere a Cap Holding garanzie di qualsivoglia natura per l'esecuzione dei lavori derivanti dagli obblighi previsti dalla Convenzione di cui al successivo punto;
- 3) di approvare la Convenzione tra Cap Holding e Comune di Sesto San Giovanni, per la gestione dei beni strumentali al servizio idrico per il periodo 2009/2010, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 4) di dare mandato agli organi e agli uffici dell'Amministrazione Comunale competenti per dare attuazione ai seguenti indirizzi generali per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economico finanziari con CAP Holding:

- conferimento a CAP Holding delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di bonifica della falda relativo al Sito di Interesse Nazionale;
- dare mandato a CAP Holding per la gestione delle procedure di affidamento relative e/o propedeutiche agli interventi di cui al punto precedente.

Il Direttore del Settore
Servizi Economico-Finanziari
Dott.ssa Flavia Orsetti



Il Direttore del Settore
Progetti Strategici
e di Riqualificazione Ambientale
Dott. Ing. G. Novaresi



Sesto San Giovanni, 26 ottobre 2009

**CONVENZIONE TRA
CAP Holding S.p.A. ED IL COMUNE DI Sesto San Giovanni
PER LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Tra

CAP Holding S.p.A. (di seguito CAP Holding), con sede in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Q7/Q8, capitale sociale Euro 241.484.483, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Codice fiscale/partita IVA n. 13187590156, R.E.A. n. 1622889, in persona del Direttore amministrazione, finanza e controllo, dott. Fabio Canovi, nato a Milano il 19.12.1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società,

e

il Comune di Sesto San Giovanni (di seguito Comune), con sede in _____, via _____, n. __, Codice fiscale n. _____, in persona del _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale del Comune,

Visto e premesso che

- la Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, che all'articolo 2, che definisce la suddivisione tra le attività di gestione delle reti e degli impianti da quella di erogazione del servizio definendo:
 - o comma 4: la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti ed impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;
 - o comma 5: l'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.
- con delibera n. 04 del 9 febbraio 2004, la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano ha approvato la scelta di organizzare il Servizio Idrico Integrato, ai sensi della L.R. 26/2003, attraverso la separazione delle attività di gestione delle reti e degli impianti idrici, in capo ai proprietari degli stessi, da quella di erogazione del servizio;
- il modello gestionale del Piano d'Ambito, conforme alla scelta di cui alla delibera n. 04/2004, è stato approvato con delibera n. 09 del 6 luglio 2005;
- la Conferenza d'Ambito con deliberazione n. 02 del 28 maggio 2009 ha approvato la convenzione sulla base dello schema tipo regionale di cui alla D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 8/7450, convenzione che regolerà i rapporti tra l'ATO della Provincia di Milano e le società patrimoniali identificate,

come previsto dall'articolo 48, comma 2 lettera d) della L.R. n. 26/2003 così come modificata dalla L.R. 1/2009, tra le quali CAP Holding;

- la convenzione di cui al punto precedente prevede una durata trentennale ed il trasferimento alla Patrimoniale Unica d'Ambito degli obblighi contratti da ciascuna delle società patrimoniali, tra cui CAP Holding;
- l'articolo 5, comma 8, della L.R. 18/2006 prevede che le società patrimoniali, tra cui CAP Holding, costituiscano la Patrimoniale Unica d'Ambito a partire dal 1 gennaio 2012, e che gli auspici e le indicazioni della Conferenza d'ATO indicano quale termine per tale costituzione il 31 dicembre 2010;
- CAP Holding è la società patrimoniale dei comuni soci ed ha il compito statutario della gestione di reti, impianti e dotazioni accessorie riconosciuta con decreto n. 04/2008 (protocollo n. 269824 del 25/11/2008 Fascicolo 2.10/2008/1 raccolta generale n. 21410 del 25/11/2008) della Segreteria Tecnica dell'A.T.O. della Provincia di Milano, nonché con deliberazione n. 02 del 28 maggio 2009 della Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano;
- Il Comune di Sesto San Giovanni ha:
 - o affidato l'erogazione del servizio idrico integrato è stato concesso a CAP Gestione S.p.A. poi confluito mediante fusione per incorporazione in Amiacque s.r.l. e che il comune di Sesto San Giovanni ha in essere specifiche convenzioni per tale servizio di erogazione con la stessa CAP Gestione S.p.A. (ora Amiacque);
 - o ai sensi dell'articolo 113, comma 13, D. Lgs. 267/2000, il Comune si è avvalso della possibilità di conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali accessorie al Servizio Idrico Integrato, quali beni demaniali, a CAP Holding, società a capitale interamente pubblico secondo i vincoli ivi disposti e che quindi CAP Holding detiene la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie, asserviti al Servizio Idrico Integrato, ed in particolare nel Comune ha in proprietà:
 - delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie del servizio di acquedotto;
 - delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie del servizio di fognatura;
 - delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie del servizio di depurazione;
 - o ai sensi dell'articolo 113, comma 13, D. Lgs. 267/2000, a CAP Holding – essendo società riconosciuta dall'ATO della Provincia di Milano e proprietaria dei beni del Servizio Idrico Integrato - è stata assegnata anche la gestione delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato;
- il Comune è socio di CAP Holding con una quota di 27.775.735 azioni su un capitale sociale di 241.484.483 costituito da pari numero di azioni del valore nominale di 1 euro;
- per effetto della presente convenzione e di quanto agli obblighi del comune ed in particolare alla rinuncia a richiedere specifiche garanzie per la realizzazione

degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti ed impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, CAP Holding ha minori costi per fidejussioni e interessi passivi derivante dalle stesse tali da poter garantire il corrispettivo patuito.

Tutto ciò visto e premesso, ai fini di provvedere a regolamentare i rapporti tra CAP Holding ed il Comune per il periodo in cui sono in atto le procedure per addivenire alla costituzione della Patrimoniale Unica d'Ambito, e più precisamente dal 01.01.2009 al 31.12.2010, CAP Holding e il Comune, come sopra rappresentate, in esecuzione formale degli accordi intervenuti, che qui si confermano integralmente, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.

Articolo 2) Oggetto

La presente convenzione regola i reciproci rapporti tra CAP Holding e il Comune relativamente alla proprietà dei beni strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato - reti, impianti e dotazioni accessorie -, del servizio di gestione degli stessi, del riparto della quota di tariffa relativa al servizio di gestore stesso.

Articolo 3) Obblighi del Comune

In attesa della costituzione della Patrimoniale Unica d'Ambito, il Comune si impegna a mantenere in capo a CAP Holding S.p.A. la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie relative al Servizio Idrico Integrato così come descritte in premessa.

Il Comune ai sensi dell'articolo 113, comma 13, D.L.gs. 267/2000 conferma l'affidamento della gestione dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato conferiti in proprietà.

Il Comune si impegna a non richiedere a CAP Holding garanzie di qualsivoglia natura per l'esecuzione dei lavori derivanti dagli obblighi di CAP Holding previsti al successivo articolo 4).

Il Comune conferma che nulla avrà a pretendere da CAP Holding, in qualità di proprietario e gestore delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie, sulla quota di tariffa spettante alla proprietà ed al gestore, così come risulta quantificata dalle deliberazioni dell'ATO della Provincia di Milano di tempo in tempo vigenti.

Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente nel reciproco interesse eventuali cedimenti della sede stradale e/o ogni segnalazione pervenuta dagli

utenti a sua conoscenza, da chiunque e/o qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni idriche e/o di fognatura.

Articolo 4) Obblighi di CAP Holding

CAP Holding, nell'espletamento della gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi del Piano d'Ambito predisposto dall'ATO della Provincia di Milano in materia di investimenti, di manutenzione straordinaria programmata, di livello di servizio nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali ivi previsti.

CAP Holding adempierà alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

CAP Holding si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della Legge Regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.

CAP Holding per l'esecuzione dei lavori di propria spettanza può avvalersi dell'opera di appaltatori ai quali verrà richiesta la presentazione delle garanzie previste dalla normativa vigente (cauzione e assicurazioni). CAP Holding si impegna, nei confronti del Comune alla migliore vigilanza circa il pieno rispetto da parte delle imprese esecutrici dei lavori delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Gli obblighi di CAP Holding derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione verranno trasferiti alla Società Patrimoniale Unica d'Ambito.

Articolo 5) Corrispettivo della Convenzione

In relazione ai vincoli ed agli obblighi cui si impegna il Comune, CAP Holding riconoscerà allo stesso un corrispettivo fisso forfetario per l'anno 2009 e 2010 come di seguito evidenziato:

- anno 2009: 216.520 euro
- anno 2010: 108.260 euro

Il versamento della remunerazione annua avverrà in un'unica soluzione – per ogni anno – nel mese di aprile, dietro presentazione di fattura da parte del Comune oltre all'IVA ai sensi di legge.

Articolo 6) Efficacia

Il presente accordo avrà efficacia per l'anno 2009 e l'anno 2010, ed in ogni caso cesserà di produrre effetti al 31.12.2010.

Sesto San Giovanni 9 novembre 2009

ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA DELIBERA 1, in discussione in Consiglio

Definizione degli indirizzi per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economica finanziaria con CAP Holding nel periodo 2009/2010 .

Visto il testo al punto 4) al paragrafo che dice :

“ conferimento al CAP Holding delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell' intervento di bonifica della falda relativo al Sito di interesse nazionale “

Visto che la bonifica di una falda riveste un'importanza rilevante, considerato il ruolo dell'acqua per la vita dell'uomo e per l'ambiente. Che la Legge 388 del 2000 ha inserito Sesto San Giovanni tra i luoghi di interesse nazionale per le bonifiche, incoraggiando così il recupero delle aree .

Che il Comune ha avviato un progetto che prevede un piano di intervento atto a ridurre le concentrazioni di sostanze inquinanti delle acque della prima falda, superficiali e profonde, presenti nell'area Falck e nell' aree circostanti dove sono state nel tempo seppellite e scaricate le scorie e altri rifiuti di acciaieria .

Che l' inquinamento della falda riguarda anche altre aree del territorio sestese , per inquinanti provenienti dal nord dello stesso, che da altri siti industriali estranei alle lavorazioni ex Falck.

Che la bonifica è necessaria sia per recuperare quelle aree in stato di abbandono che per l' utilizzo dell' acqua, prelevata , previo trattamento, potrebbe essere riutilizzata per usi non potabili e per fini energetici.

Che il costo di tale bonifica dovrà essere suddivisa proporzionalmente sia tra i proprietari delle aree sulle quali verranno realizzati i pozzi, sia per quelle aree su cui insiste l' inquinamento .

Che l' utilizzo dell' acqua di falda può costituire una risorsa e che i benefici devono essere indirizzati alla collettività.

Che di conseguenza la progettazione e definitiva ed esecutiva da parte di CAP Holding , generando risorse queste potrebbero essere anche difforni sia rispetto all' interesse pubblico che a quello piu' generale .

Di conseguenza non è possibile lasciare senza alcuno controllo tali scelte progettuali che queste oltre ad essere condivise con l' Amministrazione Comunale , devono essere oggetto di verifica in Consiglio Comunale .

Ritenuto importante verificare periodicamente le scelte progettuali , queste dovranno essere sottoposte oltre che agli uffici dell' Amministrazione , queste devono essere sottoposte alle e Commissioni Consiliari competenti , ed ad un successivo passaggio in Consiglio Comunale .

Con il seguente ODG , si chiede di inserire nella delibera di seguito al punto 4, in cui si assegna “conferimento al CAP Holding delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell' intervento di bonifica della falda relativo al Sito di interesse nazionale “ il seguente capoverso

“con cadenza annuale , il CAP Holding , farà pervenire lo stato della progettazione effettuate nell' arco temporale annuale e gli indirizzi progettuali successivi.

Dopo il passaggio nelle Commissioni comunali,il Consiglio Comunale discuterà e approverà gli indirizzi progettuali.“

F.to La Corte Orazio (Verdi)

Scacchi Andrea (PDCI)

La Corte Silvio (PRC)

Rivolta Andrea (Ulivo)

Talamucci Olga (Sinistra e Libertà)

Giancola CHristian (IDV)

Il presente Ordine del giorno è stato fatto proprio dal Sindaco.